



Il Ministro della Transizione Ecologica

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014 e dal DPCM 29 settembre 2017 e conseguenti atti integrativi, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto e Statte per la realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano – (ID 90/10916).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-*bis* della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, nel seguito Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. (poi ArcelorMittal Italia S.p.A., ora Acciaierie d'Italia S.p.A. e, nel seguito, il Gestore) sito nei comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. è stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante *“Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”*;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 194 del 13 luglio 2016 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”*;

VISTA la nota del 20 luglio 2020, protocollo n. Dir. 341, acquisita in data 21 luglio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/56501, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto e Statte con provvedimento n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, poi modificato con decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, con DPCM 14 marzo 2014, con DPCM 29 settembre 2017 e conseguenti atti integrativi, per *“la realizzazione di una centralina di miscelazione azoto/metano, al fine di essere in grado di utilizzare temporaneamente una miscela di gas metano e azoto, in luogo dei gas siderurgici (gas di cokeria e gas di altoforno), per tenere in riscaldamento le batterie di forni a coke al fine di preservare la funzionalità delle stesse”*;

VISTA la nota del 26 ottobre 2020 protocollo n. Dir. 499, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/86319, con la quale il Gestore ha perfezionato l'istanza, come richiesto dalla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, nel seguito Direzione generale, con la nota del 27 agosto 2021, protocollo n. MATTM/66667;

VISTA la nota del 29 ottobre 2020, protocollo n. MATTM/87889, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA, identificato con codice ID 90/10916;

VISTA la nota del 2 febbraio 2021 protocollo n. Dir. 57, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/10549, con la quale il Gestore ha fornito ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. i chiarimenti richiesti dalla Direzione generale con nota del 22 gennaio 2021, protocollo n. MATTM/6212;

VISTA la nota del 1° marzo 2021 protocollo n. CS/032021/001, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/20778, con la quale i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., con riferimento alla nota del 22 gennaio 2021, protocollo n. MATTM/6212, hanno trasmesso le proprie valutazioni;

VISTA la nota del 19 marzo 2021 protocollo n. Dir. 151, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/29265, con la quale il Gestore ha fornito ulteriori precisazioni ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S.;

VISTA la nota del 14 aprile 2021, protocollo n. MATTM/38101, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il verbale della riunione tecnica di coordinamento convocata al fine di un approfondimento in merito ad alcuni aspetti relativi al procedimento di riesame parziale, tenutasi il 23 marzo 2021 in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al Covid-19;

VISTA la nota del 7 maggio 2021 protocollo n. Dir. 252, acquisita il 10 maggio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/48937, con la quale il Gestore ha fornito le integrazioni e i chiarimenti richiesti dal Gruppo Istruttore della Commissione istruttoria AIA-IPPC nel corso della riunione del 23 aprile 2021;

VISTA la nota del 26 maggio 2021, protocollo n. CIPPC/1046, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/56191, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito, anche PIC) relativo al procedimento di riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTA la nota del 27 maggio 2021, protocollo n. MATTM/56636, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006; dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Acciaierie d'Italia S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte (TA), trasmettendo contestualmente il parere istruttorio conclusivo di cui alla nota della Commissione istruttoria AIA-IPPC del 26 maggio 2021 protocollo n. CIPPC/1046;

VISTA la nota del 9 giugno 2021, protocollo n. 30591, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/62253 e inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 10 giugno 2021 protocollo n. MATTM/62443, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha trasmesso *“il solo paragrafo 3.2.8, e non il PMC completo, perché questo sarà oggetto di valutazione separata, volta a tener conto delle osservazioni e delle modifiche intervenute a seguito della installazione in questione”*;

VISTA la nota del 10 giugno 2021 protocollo n. Dir. 290, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/62604 e inoltrata ai partecipanti alla Conferenza

con nota dell'11 giugno 2021 protocollo n. MATTM/63261, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al parere istruttorio conclusivo del 26 maggio 2021, protocollo n. CIPPC/1046;

VISTA la nota del 28 giugno 2021 protocollo n. Dir. 321, acquisita il 30 giugno 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/70198 e inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 2 luglio 2021, protocollo n. MATTM/71481, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni alla modifica del Piano di monitoraggio e controllo (PMC) di cui alla nota ISPRA del 9 giugno 2021, protocollo n. 30591;

VISTA la nota del 23 luglio 2021, protocollo n. 33215-DGPRES-MDS-P, acquisita il 26 luglio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/81270 e inoltrata ai partecipanti alla Conferenza con nota del 27 luglio 2021, protocollo n. MATTM/82172, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso le proprie determinazioni, secondo cui *“per la tutela della salute pubblica, si ritengono condivisibili le considerazioni incluse nel Parere Istruttorio Conclusivo redatto dalla Commissione IPPC (prot. MATTM 56191 del 26.05.2021) e il paragrafo 3.2.8, che si aggiunge al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con DM 194 del 13 luglio 2016, successivamente al paragrafo 3.2.7. (nota ISPRA, acquisita al prot. MATTM 62253 del 09.06.2021)”*;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi semplificata asincrona, trasmesso con nota del 30 luglio 2021, protocollo n. MATTM/83721, dal quale emerge che la Conferenza ha espresso all'unanimità parere favorevole al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e successive modifiche, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia ubicato nei comuni di Taranto e Statte (TA), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 26 maggio 2021, protocollo n. CIPPC/1046, e alla relativa modifica del Piano di monitoraggio e controllo resa dall'ISPRA con nota del 9 giugno 2021, protocollo n. 30591, nonché alla luce di quanto indicato dal Ministero della salute;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame della stessa ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 24 agosto 2021, protocollo interno n. MATTMint/91078, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo

2014 e dal DPCM 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e Statte di Acciaierie d'Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Certosa, 239 - 20151 Milano (MI), è aggiornato con le modifiche di cui al parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 26 maggio 2021, protocollo n. CIPPC/1046, e alla relativa modifica del Piano di monitoraggio e controllo, resa dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con nota del 9 giugno 2021 protocollo n. 30591.

2. Il parere istruttorio conclusivo e la modifica del Piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Acciaierie d'Italia S.p.A. nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Taranto e di Statte e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 5.

Roberto Cingolani

